

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI

ARTICOLO 1. Organi del Sistema

1. Sono organi del Sistema:
 - a) la Conferenza, composta dai Sindaci o loro delegati degli Enti locali gestori delle biblioteche di seguito denominata Conferenza che fanno parte del sistema;
 - b) il Presidente della Conferenza, eletto dalla medesima al proprio interno;
 - c) la Commissione tecnica.
2. Ai membri degli organi di cui al precedente comma non spettano né indennità di carica né indennità di presenza. Le sedute di detti organi non sono pubbliche.

ARTICOLO 2. Atti fondamentali del Sistema

1. Sono atti fondamentali del Sistema:
 - a) il programma triennale che fissa gli obiettivi e le linee di indirizzo dell'attività nel medio periodo, ed il piano attuativo annuale, recante l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e tecniche per la loro attuazione;
 - b) il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalla Conferenza.

ARTICOLO 3. Compiti della Conferenza

1. Spetta alla Conferenza l'approvazione:
 - a) delle modalità di coordinamento delle attività del Sistema in funzione alle finalità espresse all'art. 3 della Convenzione;
 - b) del programma triennale del piano attuativo annuale e del conto consuntivo dell'anno precedente, corredato della relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche che ne fanno parte, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi;
 - c) dei criteri per la determinazione delle quote per il finanziamento del Sistema, a carico degli Enti gestori delle biblioteche che ne fanno parte ;
 - d) dei criteri di ripartizione, da parte della biblioteca centro sistema, degli apporti finanziari degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema stesso nonché dei contributi della Regione e degli altri fondi comuni di cui all'articolo 9;
 - e) delle eventuali proposte di modifiche della Convenzione;
 - f) dei criteri di ripartizione tra gli enti gestori delle biblioteche convenzionate dei beni acquistati con fondi del Sistema, in caso di scioglimento dello stesso.
2. La Conferenza valuta ed approva, inoltre, le proposte di convenzione per la cooperazione nel settore con altri soggetti pubblici o privati, titolari di raccolte librerie ed archivistiche.
3. La Conferenza ha il compito altresì di valutare e accettare le eventuali richieste di adesione di altre biblioteche pubbliche e private al Sistema. L'accettazione avrà, comunque, inizio a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data della richiesta.

ARTICOLO 4. Modalità di funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza si riunisce di regola almeno due volte all'anno ed è convocata dal Presidente. Può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Per la validità della Conferenza è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
4. Alla Conferenza dei Sindaci partecipa anche il Coordinatore del Sistema, in qualità di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 5. Compiti del Presidente della Conferenza

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede la Conferenza;
- b) sovrintende all'attuazione del programma triennale e del piano attuativo annuale di cui all'articolo 2;
- c) svolge le funzioni di rappresentanza del Sistema e tiene i rapporti con le Amministrazioni comunali, le Province, la Regione e gli altri Enti pubblici e privati;
- d) informa la Conferenza sulle decisioni assunte dall'Ente gestore della biblioteca centro sistema;
- e) attende ad altri adempimenti che gli siano demandati dalla Conferenza stessa.

2. Compete al Presidente della Conferenza far redigere e firmare i verbali di ogni seduta della Conferenza, che provvederà a inviare per conoscenza ai rappresentanti dei Comuni conferenti.

ARTICOLO 6. Coordinatore del Sistema

1. La Conferenza nomina un Coordinatore con il compito di curare la realizzazione di tutte le attività della rete secondo gli indirizzi programmatici indicati dalla Conferenza stessa e approvate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 7.

2. Il Coordinatore del Sistema verrà individuato tra i bibliotecari di ruolo in servizio nelle Biblioteche del sistema o in una nuova figura professionale con qualifica di bibliotecario.

3. Il Coordinatore del Sistema, in particolare:

- a) convoca e coordina la Commissione tecnica;
- b) assicura il raccordo fra la Conferenza e la Commissione tecnica;
- c) assiste alle sedute della Conferenza, ne redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente;
- d) concorre, nell'ambito della Commissione tecnica, alla formulazione degli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- e) provvede alla realizzazione del piano annuale e all'organizzazione dei servizi centralizzati del Sistema;
- f) predispose il consuntivo annuale e la relazione sullo stato del Sistema e delle biblioteche convenzionate, illustrativa delle attività svolte e dei servizi resi, da sottoporre alla Conferenza.

ARTICOLO 7. Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica è composta dai bibliotecari delle biblioteche convenzionate e dal Coordinatore del Sistema. Possono partecipare alla Commissione, quando richiesti, anche esperti esterni, in qualità di consulenti.

2. La Commissione tecnica è convocata dal Coordinatore del Sistema, anche su richiesta avanzata dai bibliotecari per problemi specifici e urgenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Al termine di ogni riunione viene redatta una relazione riassuntiva dei lavori che viene inviata ai componenti della Conferenza.

3. Alla Commissione tecnica spetta:

- a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche e organizzative per il funzionamento del Sistema;
- b) proporre le forme di coordinamento delle principali procedure di gestione del patrimonio bibliografico-documentale delle biblioteche convenzionate;
- c) elaborare proposte di revisione e sviluppo dei servizi;
- d) redigere la Carta dei servizi;
- e) proporre alla Conferenza gli schemi del programma triennale e del piano attuativo annuale;
- f) elaborare ogni anno una relazione tecnico-statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche che ne fanno parte, da inviare alla Regione;
- g) svolgere tutti gli altri incarichi che, nell'ambito delle proprie competenze, le vengono affidati da parte del Presidente della Conferenza.

ARTICOLO 8. Programma triennale e piano attuativo annuale

1. Il programma triennale e il piano attuativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) definiscono:

- a) le iniziative da realizzare per il consolidamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema, anche attraverso specifici interventi su singole realtà bibliotecarie che svolgono attività e progetti particolarmente significativi;
 - b) i servizi da privilegiare e da sviluppare per il raggiungimento della finalità e degli obiettivi indicati nella Convenzione all'art. 3;
 - c) le forme di cooperazione da porre in essere con soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni;
 - d) le spese previste per le iniziative, gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b),c);
 - e) le entrate previste a fronte delle quote annuali a carico degli Enti gestori delle biblioteche partecipanti al Sistema, da destinare alle iniziative, agli interventi e ai servizi di cui alle lettere a), b), c);
 - f) le modalità di verifica dei risultati rispetto agli indirizzi e alle previsioni contenute negli strumenti di programmazione regionale e provinciale nel settore.
- 2.** Ai fini dell'approvazione degli atti programmatici di cui al comma 1, la Conferenza si riunisce entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per discutere i relativi schemi elaborati dalla Commissione tecnica; l'ente gestore provvede, dopo l'approvazione degli atti stessi a iscriverne a bilancio le spese e le entrate ivi previste.
- 3.** In occasione della definizione del piano attuativo annuale possono essere apportati aggiornamenti e variazioni al programma triennale.

Articolo 9. Finanziamento

Al finanziamento del Sistema si provvede con fondi costituiti da:

- a) le quote degli Enti gestori delle biblioteche che fanno parte del Sistema, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza (*a tal fine ciascun Comune, il mese di gennaio impegna sul proprio bilancio detta quota annuale*), e che entro il 30 settembre vanno erogate all'Ente gestore della biblioteca centro sistema;
- b) i contributi assegnati dalla Regione e dalla Provincia;
- c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi, delle attrezzature e delle iniziative promosse dal Sistema;
- d) altre entrate ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO10. Personale e beni del Sistema

1. Per lo svolgimento delle attività del Sistema potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente:

- a) i bibliotecari dipendenti degli Enti gestori delle biblioteche facenti parte del Sistema;
- b) altro personale qualificato dipendente degli Enti suddetti;
- c) ulteriore personale, a vario titolo operante presso gli Enti stessi;

2. I beni acquistati con i fondi del Sistema sono assegnati all'ente gestore della biblioteca centro sistema, il quale provvede ad una inventariazione separata. In caso di scioglimento del Sistema, i rapporti patrimoniali tra gli Enti associati sono regolati in base ai criteri definiti dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f).

Letto, approvato e sottoscritto

(*) Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 0262/Pres./2008, i contenuti della presente convenzione tipo e dell'annesso schema di Regolamento sono elementi necessari ai fini della predisposizione delle convenzioni costitutive dei sistemi bibliotecari e delle successiva individuazione dei sistemi stessi con deliberazione della giunta regionale. In sede di stipula delle singole convenzioni costitutive sono pertanto ammissibili variazioni testuali che non comportino alcun scostamento sostanziale rispetto ai contenuti del presente modello.